

4846/2021 RG



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SEZIONE SECONDA

Il Collegio,

composto dai seguenti Giudici:

Dott. Antonella Ioffredi                      Presidente,  
Dott. Giacomo Ciccio                      Giudice a latere,  
Dott. Marco Vittoria                      Giudice relatore,

letti gli atti,

esaminati i documenti,

sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza con trattazione scritta del 09.02.2022,

visto il reclamo proposto da [REDACTED]

viste le difese di [REDACTED]

rilevato che il reclamo denuncia alcune inesattezze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'adottare il provvedimento con cui ha chiuso il procedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la eliminazione dei fattori che provocavano le infiltrazioni nella abitazione di [REDACTED]

considerato che il provvedimento impugnato, su espressa indicazione della parte interessata ([REDACTED]) ha dichiarato cessata la materia del contendere;

considerato che il reclamante ha lamentato che il provvedimento sarebbe viziato, in quanto avrebbe posto a fondamento della affermazione ricognitiva (del sopravvenuto difetto di interesse) una Consulenza nulla, siccome esitata sulla base di documentazione irritalmente acquisita;

ritenuto che l'eccezione è infondata;

considerato che la CTU esperita – posta a fondamento del provvedimento impugnato – si fonda (anche) sulle risultanze di alcune videoispezioni, che il reclamante lamenta che non erano state ritualmente messe a disposizione delle parti, onde consentire il contraddittorio;

considerato che il corposo materiale informatico è stato trasmesso mediante l'applicativo 'webtransfer';

ritenuto che la circostanza non è contestata;

REPERTORIO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SEZIONE SECONDA - VITTORIA MARCO EMANUELE - ANTONELLI ANTONELLA - CICCIO GIACOMO - IOFFREDI ANTONELLA - 40-046

rilevato che lo strumento utilizzato – come noto nella prassi – consente il trasferimento di dati, che rimangono a disposizione del destinatario per un periodo di tempo limitato;

ritenuto che la nullità contestata non sussiste, atteso che:

- il materiale è stato messo a disposizione;
- il materiale trasferito (fonte di cognizione) non risulta conclusivamente disperso, ma solo indisponibile mediante il collegamento al link fornito dall'applicativo 'wetransfer', sì che l'interessato avrebbe potuto lamentarsi solo nel caso in cui il depositario (il CTU) gli avesse negato la consultazione di quel materiale<sup>1</sup> *aliunde* reperibile;
- l'eccezione di nullità non è stata ritualmente introdotta alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale;
- l'aver consultato le 'risultanze' delle video-ispezioni non è comunque motivo di nullità della Consulenza, dal momento che *«in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio»* e soprattutto *«in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio»* (C. SS.UU. n. 3086/22);

ritenuto, pertanto, che il giudizio sulla base del quale il Giudice di prime cure ha verificato (a) le ragioni che determinavano i fenomeni di infiltrazioni, (b) i rimedi da adottare, (c) i rimedi adottati e l'eliminazione del fattore scatenante, e, quindi, conclusivamente (d) la soddisfazione delle ragioni dell'allora ricorrente, si è formato sulla base di una modalità procedimentale corretta;

ritenuto che, ove la parte reclamante avesse intendesse rimettere in discussione l'esito del giudizio cautelare (di per sé idoneo a definire il giudizio) introducendo fatti, ulteriori e diversi non veicolati nel primo giudizio, ne ha facoltà introducendo (nei termini) il giudizio cd di merito;

<sup>1</sup> La circostanza non risulta censita, tanto più che (a) il reclamante richiama alcuni dati ivi reperiti – ciò che dimostra che il materiale è stato comunque reperibile alle parti; (b) non sono pervenute osservazioni dal CT di Parte [redacted] (Ing. [redacted]), non solo sulle modalità di trasmissione ma neppure nel merito.

ritenuto, quanto alle determinazioni in ordine alla distribuzione delle spese di lite, che il Giudice ha liquidato € 3.600,00, così riconoscendo una cifra di poco superiore ai medi (€ 3.337,00) dei valori previsti per i procedimenti cautelari;

ritenuto che quella determinazione risulta del tutto congrua, tanto più che il procedimento, complicato da una conflittualità patente, è durato quasi due anni (la fase introduttiva è stata seguita da una lunghissima istruttoria mediante Consulenza);

ritenuto che il reclamo va, conclusivamente, rigettato con riguardo a tutti i motivi di impugnazione;

ritenuto che il rigetto del reclamo determina che il reclamante debba sostenere le spese della presente fase di giudizio, che possono essere liquidati nei valori medi della fase di studio e introduttiva (non c'è stata autonoma fase decisionale);

considerato che il rigetto integrale dell'impugnazione impone che si applichi la sanzione introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17, che - come è noto - ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma: *«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»*;

p. q. m.

rigetta il reclamo;

conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato;

condanna il reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.585,00, oltre rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge.

dichiara il reclamante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione presentata.

Si comunichi.

Parma, 14.03.2022

Il Presidente

(Dott.ssa Antonella Ioffredi)

Il Giudice relatore

(Dott. Marco Vittoria)